

UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
I PROVA SCRITTA DI DIRITTO CIVILE
I CANALE
18 ottobre 2016

TEMA

Premessi brevi cenni sulla responsabilità medica, tratti il candidato del principio del c.d. “consenso informato”, con particolare riguardo alla posizione del contraente debole. Esprima poi la sua motivata opinione sulla sufficienza del criterio della rappresentanza legale del minore al fine dell’individuazione del soggetto abilitato alla prestazione o alla negazione del consenso.

PARERE

All’atto del suo ricovero in una casa di cura privata per un’operazione alla cornea, il paziente sottoscrisse il modulo informativo che gli venne sottoposto al fine dell’acquisizione del suo consenso all’intervento chirurgico, che fu eseguito nel pieno rispetto delle regole della scienza medica. Residuarono tuttavia postumi invalidanti permanenti a seguito di complicanze non specificamente prevedibili, ma rientranti nel rischio proprio di quel determinato tipo di intervento.

Il paziente agì giudizialmente nei confronti della struttura sanitaria e del medico chirurgo chiedendo il risarcimento del danno alla salute e di ogni possibile conseguenza pregiudizievole per non essere stato quel rischio prospettato nel modulo sottopostogli, che tra l’altro contemplava una limitazione della responsabilità per il caso di insufficienza delle informazioni offerte, esclusi i casi di dolo o colpa grave.

Dite:

- se (ed eventualmente a quali condizioni) sia risarcibile il danno da lesione dell’integrità fisica;
- se sia (inoltre o esclusivamente) configurabile un danno correlabile alla sola insufficienza delle informazioni offerte e quale ne sia il fondamento normativo;
- se sia fondatamente invocata dai convenuti la limitazione della responsabilità di cui alla clausola vessatoria specificamente approvata per iscritto.